

# Italia Oggi

27 gennaio 2009

## **Strade insicure, paga il comune**

Aumentano le responsabilità dei comuni per la sicurezza stradale. Infatti sia quelli piccoli sia quelli grandi che hanno suddiviso in zone il controllo, anche se appaltato a una ditta di manutenzione esterna, sono responsabili degli incidenti in cui sono incorsi i cittadini per via del cattivo stato delle strade. Con una sentenza che di fatto cambia rotta sulle responsabilità degli enti locali per la cattiva manutenzione, la n. 1691 del 23 gennaio 2009, la Cassazione dà più garanzie ai cittadini che fino a ieri si vedevano respingere i ricorsi contro i comuni che, quasi mai in questi casi, erano tenuti al risarcimento. «La presunzione di responsabilità», ecco l'interpretazione data dalla Cassazione, «per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi». Una prima lettura del principio sembrerebbe responsabilizzare soltanto i piccoli enti locali ma qualche riga più avanti la terza sezione civile della Suprema corte supera questo empasse parlando di «zonizzazione all'interno dei grandi centri». E infatti il Collegio di legittimità ha ritenuto che ci fossero i presupposti per il risarcimento del danno subito da un motociclista romano caduto su una macchia d'olio sul manto stradale. E quindi, anche un comune così grande come Roma risponde di questi incidenti se ha appaltato a imprese interne la manutenzione, «per zone». In proposito i giudici chiudono il discorso chiarendo che «è indubbio che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza gravata, tale zonizzazione comporta per il comune, sul piano meramente fattuale, un maggior grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale, con conseguente responsabilità del comune stesso per i danni da essi cagionati, salvo ricorso per caso fortuito». Ma non basta. «Né può sostenersi», mette ancora nero su bianco la Cassazione, «che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto a singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo al comune per assegnarli all'impresa appaltatrice».